



# COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

Provincia di Viterbo

AVVISO D'ASTA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RETRAIBILE DAL TAGLIO FINALE DEL BOSCO CEDUO CASTANILE DENOMINATO "FRATICELLI" SEZ.7 DI PROPRIETA' DEL COMUNALE.

In esecuzione della determina n. 320 del 26/08/2009, il giorno 30/09/2009 alle ore 10,00

nella residenza Municipale di Soriano nel Cimino, presso gli uffici del Settore Urbanistica e Manutenzioni siti in Piazza Umberto I°, 12 innanzi al Responsabile del Settore, si procederà alla vendita del materiale legnoso retraibile dal taglio finale del bosco ceduo castanile denominato: "FRATICELLI" SEZ. 7;

**ESTESO PER CIRCA ETTARI 27,00; LE CUI PIANTE RISERVATE DAL TAGLIO SONO SEGNATE CON VERNICE COLORE "ROSSO";**

**AL PREZZO A BASE D'ASTA DI €. 62.000,00 OLTRE I.V.A. 10%;**

alle condizioni e con le modalità appresso indicate:

- Tutte le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna e collaudo, oltre a quelle già prodottesi per la segnatura, per il progetto, per la stima, per la gara e quant'altro pertinente per imposte e tasse, sono a totale carico della ditta aggiudicataria e che verranno prelevate dal deposito provvisorio cauzionale di cui al punto 1 del presente bando e sono soggette ad eventuale conguaglio finale (come meglio specificato all'art. 5 comma 3° del Capitolato d'oneri allegato al progetto);
- La ditta aggiudicataria dovrà prestare a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali una polizza fidejussoria nella misura del 10% del prezzo di aggiudicazione al lordo di IVA, che dovrà avere una durata di 6 (sei) mesi oltre la data di ultimazione del taglio.
- Il pagamento del prezzo di aggiudicazione al lordo di IVA dovrà avvenire in unica soluzione alla stipulazione del contratto.
- Il contratto dovrà essere stipulato entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione;
- Nell'esecuzione dei lavori di taglio la ditta aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente alle vigenti norme di polizia forestale; alle disposizioni contenute nel capitolato, nel verbale di assegno al taglio e nel verbale di consegna del bosco; agli eventuali suggerimenti e prescrizioni impartiti dal Corpo Forestale dello Stato e dal Servizio di P.M. di Soriano nel Cimino. **L'esecuzione del taglio dovrà, comunque, essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni e delle procedure contenute nell'Autorizzazione Provinciale, che verranno recepiti in sede contrattuale.**
- L'utilizzazione del lotto dovrà essere completata entro il 04/03/2011.

- L'asta è ad unico e definitivo incanto e si svolgerà per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta , ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 , commi 1 - 2 - 3 R.D. 23.5.1924 n. 827, alle condizioni di cui al capitolato d'oneri approvato , allegato al contratto di vendita e delle autorizzazioni innanzi citate.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà offerto l'aumento più elevato sul prezzo a base d'asta. Nel caso che due o più concorrenti facciano la stessa offerta la sorte deciderà chi debba essere l'aggiudicatario. Trova applicazione il comma 2 art. 72 R.D. 827/1924. Si procederà all'aggiudicazione anche se dovesse pervenire una sola offerta purché valida.

**I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno far pervenire la propria offerta all'Ufficio Protocollo, in piego sigillato, non più tardi del giorno precedente a quello fissato per l'asta pertanto entro le ore 12,00 del giorno 29/09/2009.** Oltre detto termine non sarà presa in considerazione nessuna offerta, anche se sostituiva di altra offerta precedente. L'offerta, stesa su carta legale del valore corrente, dovrà contenere l'indicazione dell'aumento percentuale così in cifre come in lettere ed essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso. **Tale offerta sarà chiusa in busta sigillata** e controfirmata sui lembi di chiusura e sulla quale dovrà essere indicato l'oggetto della vendita ed il nominativo dell'impresa.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare :

a) l'offerta in lingua italiana, redatta su carta da bollo contenente la misura del valore offerto in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile ed estesa dal titolare dell'impresa boschiva o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo .

l'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con le indicazioni del mittente, l'oggetto dell'appalto, il giorno e l'ora della gara.

b) Una dichiarazione su carta resa legale , sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, con la quale si attesti che:

- la Ditta ha preso visione degli atti progettuali e del presente Capitolato d'Oneri, e di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.24 com.1 della direttiva n.93/37/CEE;

- di non avere rapporti di collegamento o controllo con altre ditte concorrenti, ai sensi dell'art. 2359 del C.C. così come sostituito dall'art.1 del D.L. n.127 del 09/04/91;

- di non aver riportato condanne e di non avere in corso accertamenti da parte dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, dell'ASL e dell'INAIL per la violazione della vigente normativa in materia di collocamento, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

c) Un certificato da cui risulta la loro iscrizione, come Ditta boschiva, alla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara ;

nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.

d) Un certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del C.F.S del territorio nel quale esercitano la loro attività, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, oppure una dichiarazione dello stesso tempo esplicitamente apposta in un precedente certificato, attestante la idoneità a concorrere all'espletamento dell'asta per il lotto in vendita.

e) Un certificato del Casellario Giudiziale (per il titolare dell'impresa o per il legale rappresentante in caso di società/cooperativa);

f) Un certificato della Cancelleria del Tribunale Fallimentare dal quale si evince che l'impresa boschiva non si trova in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di concordato e che non si sono verificati, nel quinquennio anteriore alla data della gara, procedure di fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo o liquidazione.

g) Assegno circolare non trasferibile come deposito provvisorio, dell'importo di € 9.300,00 pari al 15 % dell'importo d'asta. Tale deposito servirà a garanzia della offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze ed incameramenti previsti dall'Art.25 del capitolato.

L'Ente proprietario renderà noto, prima dell'esperimento della gara, gli oneri, sia pure approssimativi, a carico del deliberatario per le spese di martellata, misurazione, aggiudicazione e contratto.

h) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

I certificati di cui ai punti c) d) e) f) possono essere sostituiti da una dichiarazione su carta legale o resa tale per la partecipazione alla gara.

Detti certificati dovranno essere rimessi in originale nelle mani dell'Ente Appaltante prima della stipula del contratto.

I documenti richiesti, unitamente alla busta contenente l'offerta, dovranno essere chiusi in una seconda busta , **debitamente sigillata** e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà chiaramente specificarsi il mittente ed apporsi la scritta:

OFFERTA PER L'ASTA DEL GIORNO 30/09/2009 . ORE 10,00 RELATIVA ALLA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RETRAIBILE DAL TAGLIO FINALE DEL BOSCO "FRATICELLI" SEZ.7.

Il plico dovrà portare il seguente indirizzo: "Comune di Soriano nel Cimino - Piazza Umberto I°, 12 - 01038 Soriano nel Cimino (Vt)". Il fatto che l'offerta non sia contenuta nella apposita busta interna , debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, **determina l'esclusione dalla gara**. Non si darà corso inoltre al plico (contenente i documenti e la busta dell'offerta) che non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e sul quale non sia stata apposta la dicitura indicata nel presente avviso e contenente la specificazione dell'asta oppure non sia stato apposto il mittente. **Si farà luogo alla esclusione dall'asta anche nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti ad eccezione dell'imposta di bollo che potrà essere regolarizzata anche in un secondo tempo**. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Per quanto altro non detto nel presente avviso si fa espresso riferimento al capitolato d'oneri ed al R.D. 23.5.1924 n.827 e succ. modifiche ed integrazioni , oltre che alla Legge Regionale N° 39 del 28-10-2002 ed al Regolamento di attuazione N° 7 del 18-04-2005. Per eventuali ed ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti, gli interessati, potranno rivolgersi presso L'Ufficio Urbanistica, negli orari mattutini dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e negli orari pomeridiani del martedì' ed il Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Telefono 0761742215-0761742204 fax 0761742900.

Soriano nel Cimino,li 26/08/2009

Responsabile del Servizio  
Geom. Luigi De Carolis



# COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

(PROVINCIA DI VITERBO)

UFFICIO TECNICO - SERVIZIO 3° URBANISTICA

\_\_\_\_\_ 0000000 \_\_\_\_\_

## CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il legname ritraibile dal taglio ad uso industriale della sezione boschiva di ceduo castanile ed altre latifoglie in località “ **Fratricelli** “ **sez. n. 7** di proprietà del Comune di Soriano nel Cimino, in territorio del comune di Soriano nel Cimino, foglio n. 32 particella n. 32/p. La sezione forestale ricade entro i confini della zona “SIC ZPS Monte Cimino Versante Nord IT6010022”.

## CONDIZIONI GENERALI

### Art. 1

Il Comune di Soriano nel Cimino mette in vendita, in esecuzione della deliberazione n. 244 del 20.09.2009 approvata dalla Giunta, il materiale legnoso ritraibile dal taglio di utilizzo della sezione boschiva di ceduo castanile sopra citata, assegnati dal Dr. Agr.mo Claudio SCOCCHERA.

La gara verrà espletata ai sensi di quanto previsto dagli articoli 73 lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, con ammissione di sole offerte in aumento rispetto al prezzo base di asta pari ad € **62.000,00 (diconsi sessantaduemila/zerozero)** oltre all'IVA.

### Art. 2

La vendita avviene a corpo e non a misura partendo dal prezzo di base di **Euro 62.000,00 oltre all'IVA** (diconsi Euro sessantaduemila/00 oltre all'IVA). La vendita è fatta a rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, ma non le loro dimensioni, la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

### Art. 3

#### Il materiale legnoso posto in vendita è costituito

- dai polloni e piante di castagno che non portano sul tronco alcun contrassegno con vernice;
- dalle piante e dai polloni di carpino, acero e quercia che non portano sul tronco alcun contrassegno con vernice;
- tutte le piante di nocciolo selvatico e acacia;
- dovranno, invece, essere lasciate tutte le piante di castagno, carpino, acero e quercia segnate sul fusto con anelli o punti di vernice indelebile di colore rosso, nonché tutte le piante singole o in ceppaie, grandi o piccole non segnate di Faggio;
- All'interno dell'isola di biodiversità di Faggio devono essere tagliati soltanto i polloni di faggio segnati con una croce e punto al piede di colore azzurro presenti sulle ceppaie con un numero di polloni maggiore di tre.
- Dovranno essere rilasciate tutte le altre piante, grandi e piccole, singole o in ceppaia, di Faggio presenti anche al di fuori di detto perimetro.

Le qualità e le quantità nonché la delimitazione delle aree di taglio e la loro superficie risultano dalla perizia.

La sezione boschiva oggetto di stima è delimitata esternamente da confini naturali (strada, area pic-nic che fungerà da imposto) e contrassegni: doppi anelli di colore rosso posti su matricine di oltre turno e polloni da rilasciare e compresi entro i confini.

#### Art. 4

La vendita avrà luogo a mezzo asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta.

Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione darà lettura del capitolato d'oneri e del bando di gara e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non possano esserci errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

#### Art. 5

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare:

a) l'offerta in lingua italiana, redatta su carta da bollo contenente la misura del valore offerto in cifre ed i lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile ed estesa dal titolare dell'impresa boschiva o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo.

L'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con le indicazioni del mittente, l'oggetto dell'appalto, il giorno e l'ora della gara.

b) Una dichiarazione su carta resa legale, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, con la quale si attesti che:

- la ditta ha preso visione degli atti progettuali e del presente Capitolato d'Oneri, e di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 24 com. 1 della direttiva n. 93/37/CEE;
- di non avere rapporti di collegamento o controllo con altre ditte concorrenti, ai sensi dell'art. 2359 del C.C. così come sostituito dall'art. 1 del D.L. n 127 del 09/04/91;
- di non aver riportato condanne e di non avere in corso accertamenti da parte dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro, dell' ASL e dell' INAIL per la violazione della vigente normativa in materia di collocamento, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

c) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara;

nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.

d) Un certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del C.F.S del territorio nel quale esercitano la loro attività, di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, oppure una dichiarazione dello stesso tempo esplicitamente apposta in un precedente certificato, attestante la idoneità a concorrere all'espletamento dell'asta per il lotto in vendita.

e) Un certificato del Casellario Giudiziale (per il titolare dell'impresa o per il legale rappresentante in caso di società/cooperativa);

f) Un certificato della Cancelleria del Tribunale Fallimentare dal quale si evince che l'impresa boschiva non si trova in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di concordato e che non si sono verificati, nel quinquennio anteriore alla data della gara, procedure di fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo o liquidazione.

g) Assegno circolare non trasferibile, come deposito cauzionale provvisorio, nella percentuale che stabilirà l'Ente proprietario nell'avviso d'asta.

Tale deposito servirà a garanzia della offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze ed incameramenti previsti dall'Art.25 del presente capitolato.

L'Ente proprietario renderà noto, prima dell'esperimento della gara, gli oneri, sia pure approssimativi, a carico del deliberatario per le spese di martellata, misurazione, aggiudicazione e contratto.

h) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

i) Qualunque altra documentazione o dichiarazione che l'Ente appaltante (proprietario del bosco) ritenga opportuna integrare al presente Capitolato d'Oneri e che verrà inserita in aggiunta nel Bando di Gara per l'appalto o la licitazione privata.

I certificati di cui ai punti c) d) e) f) possono essere sostituiti da una dichiarazione su carta legale o resa tale per la partecipazione alla gara. Detti certificati dovranno essere rimessi in originale nelle mani dell'Ente Appaltante prima della stipula del contratto.

L'Ente Appaltante ha la facoltà di redigere un bando di gara ignorando quanto riportato nel presente Articolo. In tal caso, pur se in contrasto, farà fede quanto riportato nel bando e quindi l'art. 5 diviene automaticamente abrogato.

#### Art. 6

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

#### Art. 7

Verranno esclusi dalla gara coloro che non hanno inoltrato (perché carente o incompleta) la documentazione necessaria per l'esecuzione della gara di cui all'art.5 e i soggetti di cui all'art.6 del presente Capitolato d'Oneri.

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia diritto ad indennizzo di sorta.

#### Art. 8

Il deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato la prescritte approvazioni superiori.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipula del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previstodall'Art.5 senza diritto ed alcun indennizzo di sorta.

#### Art. 9

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, dall'Aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'Atto pubblico.

Non volendo e/o non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione e gli verrà notificato a norma dell'Art.82 del regolamento di contabilità. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita approvato, corredata da copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo dove a sede l'Ente appaltante.

#### Art.10

L'aggiudicatario dovrà fornire, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia fidejussoria deve avere durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori. Essa deve essere presentata in originale all'Ente appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'Ente appaltante, che aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria. Una volta emesso il certificato di collaudo la garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La fidejussione bancaria e la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre devono essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell'Istituto di credito o dell'assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.-

L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell'Ente appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'aggiudicatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La cauzione deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Ente appaltante, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.-

#### Art. 11

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente articolo 10 entro il termine previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata r.r. e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

#### Art. 12

##### A) Consegna del bosco:

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'aggiudicatario a mezzo raccomandata r.r., l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna, entro 20 giorni, il materiale venduto.

L'incaricato dell'Ente darà atto, nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di accesso e smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco a norma del successivo articolo 16.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale, ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora il rappresentante del Comune lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'onere e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente articolo 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

##### B) Cantiere forestale:

Ai sensi dell'art. 49 della Legge Forestale, sia l'area ricompresa all'interno dei confini della superficie oggetto di utilizzazione, sia la viabilità, che i depositi temporanei e gli impianti al servizio dell'utilizzazione, anche se situati all'esterno dell'area di utilizzazione, ma all'interno del bosco costituiscono il cantiere forestale.

Prima dell'avvio dei lavori l'interessato deve provvedere:

- Al confinamento dell'area interessata dall'utilizzazione, secondo le consuetudini locali oppure mediante anellatura con vernice indelebile delle piante al margine che rimangono a dote del margine stesso, tranne nei casi in cui i confini sono chiaramente e inequivocabilmente individuabili;
- Ad apporre la cartellonistica dei lavori e dei rischi ai sensi del D.L. 14 agosto 1996 n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57 CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) lateralmente alla strada principale di accesso al cantiere forestale, qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di una proprietà privata o di fondi chiusi al libero accesso;
- A conclusione dei lavori, l'interessato deve ripristinare, sistemare e ripulire l'area di intervento e rimuovere la cartellonistica affissa;
- All'interno dei cantieri forestali vige il divieto di accesso a coloro che non assolvono in forma diretta o indiretta funzioni connesse all'esecuzione dell'intervento stesso.

#### Art. 13

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione oltre all'IVA stabilita nelle norme di legge, in valuta legale in unica soluzione mediante versamento in numerario presso la Tesoreria dell'Ente, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Verrà incassato come deposito, l'assegno circolare non trasferibile presentata ai sensi dell'art. 5 lettera g.

L'Ente appaltante ha diritto di valersi di tale deposito:

- a) per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio;
- b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

c) per le spese contrattuali e di asta;

d) per le spese di progetto, martellata, misurazioni, atti di stima, ecc.;

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre il mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite nell'ultimo comma del precedente articolo 12.

#### Art. 14

Qualora dalla data del contratto di vendita all'inizio del taglio intercorrano uno o più periodi estivi, la Ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento dell'incremento legnoso da valutarsi insindacabilmente dal perito che ha redatto la stima.

#### Art. 15

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Ente, all'Ispettorato e alla Stazione Forestale, il giorno in cui verranno iniziati i lavori nel bosco. Per tale omissione sarà applicata a carico del deliberatario la **penale di Euro 258,23** (duecentocinquantesette/23).

#### Art. 16

Il taglio delle piante dovrà essere terminato improrogabilmente entro la stagione silvana, a partire dal 15 ottobre 2009 e terminare il 15 marzo 2010 (vedi All. B del 363 del 28/05/2008 punto 2 e). Anche i punti di concentrazione e di esbosco dovranno essere utilizzati entro il 15 marzo. Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgombrati entro i termini e le loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà all'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombrato e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Il taglio non potrà iniziare prima del 15 ottobre e comunque non prima che le autorità competenti si siano espresse positivamente nei confronti del taglio; esso dovrà terminare entro il 15 marzo dell'anno solare successivo a quello della data di inizio.

#### Art. 17

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 16 per il taglio e lo sgombrato dei prodotti dovrà essere richiesta previo nullaosta dell'Ente proprietario un mese prima dello scadere dei termini stessi all'Ente competente.

#### Art. 18

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, in tutto o in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

#### Art. 19

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia alle prescrizioni del Regolamento Regionale del Lazio.

#### Art. 20

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il tecnico a tal fine designato dall'Ente proprietario o gli Agenti Forestali giurisdizionalmente competenti procederanno, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la merca (per quanto possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti Forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Per il collaudo, l'Ente dovrà nominare comunque professionisti agroforestali abilitati, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori, che avvalendosi anche del lavoro svolto dagli agenti forestali (verbali, contravvenzioni e quant'altro), previo sopralluogo alla presenza dell'aggiudicatario eseguiranno operazioni di verifica sul bosco e redigeranno apposito verbale di collaudo. Oltre alla multa impartita dagli agenti la ditta esecutrice dei lavori dovrà liquidare l'entità dei danni derivanti dall'applicazione delle penali riportate nel presente capitolato.

#### Art. 21

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare gli animali da tiro od altri.

#### Art. 22

Il taglio dei polloni dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con ferri ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa e senza lacerare la corteccia. Dovrà inoltre praticarsi in prossimità del colletto, cioè quanto più raso terra è possibile, comprendendosi in tale operazione anche la ribassatura delle ceppaie. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

E' consentito l'uso delle seghe meccaniche e delle seghe a mano, perfettamente affilate purchè il taglio sia eseguito in modo che la corteccia non resti slabrata e la superficie di taglio risulti liscia.

Comunque per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al disopra dell'impronta del martello.

#### Art. 23

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre ben visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

**Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:**

- 1. da Euro 25,82 a Euro 51,65 per ogni 10 ceppaie non recise a regola d'arte secondo le Prescrizioni di Massima e le norme del presente capitolato;**
- 2. Euro 1,03 per ogni impronta cancellata;**
- 3. Euro 0,52 per la mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;**
- 4. importo correlato al valore del materiale utilizzato come disposto dall'art. 26 del R.D. n. 3267/1923.**

#### Art. 24

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti Forestali per non rompere, scortecciare e ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per sanzioni penali previste dalla vigente legislazione.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In casi di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art.45 del R.D.L. 30 Dicembre 1923 n.3267, approvato con R.D. 16 Maggio 1926 n.1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente capitolato saranno versate all'Ente proprietario nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza all'Ente stesso che dovrà accantonarli come somme vincolate ai sensi dell'art. della L. Regione Lazio n. 4/99.

#### Art. 25

Il Coordinamento Provinciale del C.F.S. competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata A.R. all'aggiudicatario, il taglio ed anche lo smacchio, qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti Forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali e alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione della utilizzazione non in conformità alle norme contrattuali e alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti Forestali salvo ratifica del Coordinamento Provinciale del C.F.S. o dal tecnico incaricato dell'Amministrazione dell'Ente con facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente articolo 12.

In caso che l'utilizzazione non sia più ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria è salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

#### Art. 26

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi, l'aggiudicatario è soggetto a quanto stabilito in merito dal Regolamento Regionale.

#### Art. 27

L'aggiudicatario è obbligato:

1. a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata affinché, vi si possa transitare liberamente;
2. a spianare la terra smossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
3. a riparare le vie, i ponti, i termini, le barriere, le siepi, i fossi ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro danno arrecato nel taglio e nel trasporto del legname;

4. ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie ecc.

#### Art. 28

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle nel termine stabilito per il completamento del lavoro.

#### Art. 29

L'eventuale carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestali vigenti.

#### Art. 30

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie che saranno indicate dagli Agenti Forestali competenti per territorio.

L'eventuale carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti. L'apertura di nuove aie carbonili o di vie nuove e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate alla autorizzazione dei competenti Uffici Regionali.

**Le violazioni al rispetto delle prescrizioni in fatto di viabilità sono punite in base alla normativa vigente per quanto riguarda il danno al bosco, oltre ad una sanzione amministrativa di Euro 25,82.**

**Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno, il deliberatario, pagherà una sanzione amministrativa di Euro 25,82 oltre ai danni arrecati al bosco definiti in base alla normativa vivente.**

#### Art. 31

Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame. **Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sia stata danneggiata, pagherà una penale di Euro 10,33, se il danno è da ritenersi inevitabile, e di Euro 51,65 se poteva essere evitato a stima del collaudatore.**

#### Art. 32

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata alla eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e al Coordinamento Provinciale del C.F.S.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un Funzionario del Coordinamento Provinciale del C.F.S. e da un Tecnico abilitato, da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura delle utilizzazioni. L'aggiudicatario e un rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di perizia contrattuale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art.5.

#### Art. 33

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché, contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e degli altri addebiti ivi contenuti.

#### Art. 34

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art.24. In caso di ritardo l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

#### Art. 35

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni, nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli Istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

#### Art. 36

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità, oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito, da formarsi in fondi di altri proprietari.

#### Art. 37

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità a riguardo.

#### Art. 38

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese, non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà regolata la pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo, dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente, salvo quanto disposto dagli articoli 34 e 36.

Con il ritiro della cauzione, il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

#### Art. 39

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato, che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore

#### Art. 40

Per quanto non disposto dal presente capitolato, si applicheranno le norme della Legge del 18.11.1923 n.2440 e del Regolamento del 23.05.1924 n.827 e successive modifiche o integrazioni compresa la L. Regione Lazio n. 39/2002 e successivo Regolamento n. 7/2005.

#### Art. 41

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto dell'art.5 è subordinata al rilascio, da parte dell'aggiudicatario, della presente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

**“ Agli effetti dell'art.1342 del Cod. Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli 2, da 7 a 12, 14, 19, da 22 a 27, da 30 a 33, 36 e 37 contenuti nel su esteso capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente senza riserva alcuna”.**

### CONDIZIONI SPECIALI

#### Art. 42

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare al taglio tutti i polloni e le matricine di **castagno, acero, carpino e quercia** mercati con anello o con tre punti con vernice rossa e **tutte le piante di faggio**.

E' fatto obbligo riservare al taglio tutte le altre specie arboree ed arbustive presenti nella particella forestale come: noce, ciliegio, prunus, sorbo ecc... che producono frutti od infruttescenze carnose appetite dall'entomofauna.

L'aggiudicatario deve riservare al taglio tutte le piante di confine contrassegnate con doppio anello di vernice rossa.

L'aggiudicatario dovrà lasciare una fascia di rispetto di circa 10 metri di profondità lungo il tratto che costeggia la strada asfaltata delimitata con doppio anello di colore rosso, curando comunque la ripulitura.

L'aggiudicatario dovrà rilasciare una pianta secca in piedi e/o atterrata, diversa dal castagno, per ogni ettaro tagliato.

L'aggiudicatario, nell'eventualità che si rilevi la presenza di siti di nidificazione di specie ornitiche inserite nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", dovrà rilasciare le piante ospitanti il nido e tutto il soprassuolo vegetale intorno ad esse per un raggio di 50 metri in cui non effettuare sfolli o diradamenti anche del piano sottoposto.

L'aggiudicatario dovrà ricorrere all'utilizzo degli animali da soma per le operazioni di esbosco nelle zone in cui non è possibile l'utilizzo delle macchine.

All'interno dell'Isola di Biodiversità l'aggiudicatario dovrà:

- rilasciare tutte le piante adulte, singole o in ceppaia, di faggio;
- diradare le ceppaie di faggio con più di tre piante, lasciando un numero massimo di tre piante per ceppaia;

Nell'atterramento delle piante di grandi dimensioni è fatto obbligo delle zeppe per meglio orientare la loro caduta evitando danni alle matricine vicine.

#### Art. 43

L'aggiudicatario, contemporaneamente al taglio delle piante utilizzabili, dovrà tagliare, salvo disposizioni contrarie da stabilirsi in sede di consegna, i frutici spinosi, i monconi, le ceppaie danneggiate e cespugliate ed altre piante legnose inutili, rinettando la tagliata.

#### Art. 44

Al termine della utilizzazione la tagliata dovrà risultare sgombra da qualsiasi residuo di lavorazione, compresi i nastri utilizzati per la delimitazione delle aree di saggio

#### Art. 45

Per le eventuali inosservanze alle clausole e condizioni imposte con il presente capitolato l'aggiudicatario sarà sottoposto alle seguenti sanzioni nei confronti dell'Ente proprietario, oltre quelle previste dalla Legge ed accertate durante l'utilizzazione. Esse saranno liquidate in unica soluzione all'atto del collaudo a giudizio inappellabile del collaudatore ( tecnico nominato dall'Ente o Ufficiale Forestale)e senza pregiudizio delle eventuali azioni penali i cui danni possono dar luogo e dal risarcimento dell'Ente:

1. da Euro 0,52 a Euro 1,03 per mancato rispetto della sistemazione ( sezionatura e formazione dei mucchi ) della frasca entro i termini della stagione silvana;
2. da Euro 0,52 a Euro 1,03 per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi od altre piante legnose inutili, su ogni ara di superficie di cui all'art. 43 del presente capitolato;
3. da Euro 0,26 a Euro 0,52 per mancato sgombrato totale o parziale della tagliata di qualsiasi materiale, per ogni ara di superficie ingombra come prescritto dall'art. 44 del presente capitolato;
4. di Euro 516,46 per inizio del taglio prima che l'acquirente sia in possesso del verbale di consegna di cui all'art. 12 del presente capitolato.

Soriano nel Cimino, 26.08.2009

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Luigi De Carolis